Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

(GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (PESC) 2019/29 del Consiglio del 9 gennaio 2019	L 8	30	10.1.2019
►**M2**	Decisione di esecuzione (PESC) 2019/1216 del Consiglio del 17 luglio 2019	L 192	26	18.7.2019

▼B

DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2017

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

a) la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo»);

b) azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;

c) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;

d) il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

 i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;

 ii) le forze di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite (MINUSMA) e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;

 iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

e) l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

f) la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

▼B

g) l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;

h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di una procedura giudiziaria.

4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:

a) l'ingresso o il transito è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

5. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

a) la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo;

b) azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;

c) l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;

▼B

d) il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;

ii) le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;

iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

e) l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

f) la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

g) l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;

h) agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;

o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.

L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione, né è destinato a loro vantaggio.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a) necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; oppure

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure

▼B

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato la corrispondente decisione al comitato delle sanzioni e questi l'abbia approvata;

b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato, non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

6. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

7. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive di cui alla presente decisione;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 3

Il Consiglio redige l'elenco che figura nell'allegato e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

▼B

Articolo 4

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

Articolo 5

1. L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2. L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M1

ALLEGATO

A. Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1. **Ahmoudou AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw; b) Ahmedou; c) Ahmadou; d) Isrew; e) Isereoui; f) Isriou)**

Data di nascita: 1º gennaio 1982

Cittadinanza: maliana

Indirizzo: a) Mali; b) Amassine, Mali (ubicazione precedente)

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Presumibilmente arrestato in Niger nell'ottobre 2016. Pagina Web: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Informazioni supplementari

Ahmoudou Ag Asriw è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver partecipato alle ostilità in violazione dell'accordo e per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

Ahmoudou Ag Asriw è un alto comandante del Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) e in tale veste è stato coinvolto, almeno dall'ottobre 2016, nella conduzione di convogli di droga nel Mali settentrionale nonché nelle violazioni del cessate il fuoco avvenute nella regione di Kidal nel luglio 2017 e nell'aprile 2018.

Nell'aprile 2018 Asriw, insieme a un membro della piattaforma Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), ha guidato un convoglio che trasportava 4 tonnellate di resina di cannabis da Tabankort, attraverso Ammasine, nella regione di Kidal, verso il Niger. Il convoglio è stato attaccato da membri della Coordination des Mouvements de l'Azawad e da assalitori non identificati provenienti dal Niger. Tre combattenti sono stati uccisi nel corso degli scontri che ne sono seguiti.

In tale contesto, motivato dalla concorrenza per la conduzione dei convogli di droga, Asriw ha partecipato alle ostilità in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali del 2015. Inoltre, è altamente probabile che il coinvolgimento di Asriw nel traffico di droga finanzi le sue operazioni militari, comprese le violazioni del cessate il fuoco.

2. **Mahamadou AG RHISSA (alias: Mohamed Talhandak)**

Data di nascita: 1º gennaio 1983

Cittadinanza: maliana

Indirizzo: Kidal, Mali

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Il 1º ottobre 2017 le forze francesi hanno fatto irruzione nella sua abitazione arrestando Ag Rhissa e sei familiari.

▼M1

Informazioni supplementari

Mahamadou Ag Rhissa è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed attività, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali, nonché per aver pianificato, diretto o eseguito in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio.

Mahamadou Ag Rhissa, alias Mohamed Talhandak, è un uomo d'affari influente nella regione di Kidal, nonché membro dell'Haut conseil pour l'unicité de l'Azawad (HCUA). Nel 2016 ha rappresentato la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) in occasione delle riunioni tenutesi a Bamako concernenti l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione del 2015.

Ag Rhissa ha partecipato al traffico di petrolio tra Algeria e Kidal ed è giunto a controllare il traffico di migranti attraverso la città di frontiera di Talhandak. Dalle testimonianze dei migranti sono emersi gli abusi praticati da Ag Rhissa, tra cui lavori forzati, punizioni corporali e prigionia. Ag Rhissa si è reso responsabile di favoreggiamento dello sfruttamento sessuale di almeno due donne fatte prigioniere, che sono state liberate solo a seguito del pagamento di 150 000-175 000 CFA (300-350 USD).

Il 1º ottobre 2017 le forze dell'operazione Barkhane hanno fatto irruzione in due delle sue abitazioni nella zona di Kidal per sospette relazioni con reti terroristiche. Ag Rhissa è stato arrestato e trattenuto per breve tempo. Il 4 novembre 2017 avrebbe partecipato a una riunione di un gruppo terroristico armato nella regione di confine tra Mali e Algeria.

In quanto rappresentante ufficiale della CMA nel processo di pace, il coinvolgimento di Ag Rhissa con gruppi terroristici e con la criminalità organizzata e la sua partecipazione a violazioni dei diritti umani pregiudicano l'attuazione dell'accordo e compromettono la credibilità dell'HCUA quale partner nei negoziati.

3. **Mohamed OUSMANE MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou; b) Mohamed Ousmane)**

Titolo: Cheikh

Data di nascita: 16 aprile 1972

Luogo di nascita: Mali

Cittadinanza: maliana

Data della designazione ONU: 20 dicembre 2018

Altre informazioni: Sesso: maschile. Descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: neri. Numero di telefono: +223 60 36 01 01. Lingua/e parlata/e: arabo e francese. Segni particolari: occhiali.

▼M1

Informazioni supplementari

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune è stato inserito nell'elenco il 20 dicembre 2018 a norma dei punti 1 e 3 della risoluzione 2374 (2017) per azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, e per il suo coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro: i) le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali; ii) le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti; iii) le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (di seguito Mohamed Ousmane) è il segretario generale della Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), nata nel 2014 come gruppo scissionista del Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane ha assunto la leadership della CPA nel giugno 2015 e a partire dal 2016 ha creato diverse basi militari e punti di controllo nella regione di Timbuctù, in particolare a Soumpi e Echel.

Nel 2017 e 2018 il capo di Stato maggiore di Mohamed Ousmane e altri elementi armati della CPA cono stati coinvolti in attacchi letali contro le forze armate e di sicurezza maliane nella zona di Soumpi. Gli attacchi sono stati rivendicati da Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), un gruppo terroristico guidato da Iyad Ag Ghali, inserito nell'elenco di sanzioni contro l'ISIL/Al-Qaeda predisposto e aggiornato ai sensi delle risoluzioni 1267/1989/2253 del Consiglio di sicurezza.

Mohamed Ousmane ha altresì fondato - nel 2017 - e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Il 30 aprile 2018 Mohamed Ousmane ha organizzato a Tinaouker, nella regione di Gao, il primo congresso della CME, nel corso del quale è stato nominato portavoce. Durante il congresso istitutivo la CME ha minacciato apertamente in una dichiarazione ufficiale l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali.

La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l'attuazione dell'accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l'obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall'accordo.

▼M2

4. **AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmadou Ag Albachar)**

Designazione: presidente della commissione umanitaria del Bureau Régional d'Administration et Gestion de Kidal

Data di nascita: 31 dicembre 1963

Luogo di nascita: Tin-Essako, regione di Kidal, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 1 63 08 4 01 001 005E

Indirizzo: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019

▼M2

Altre informazioni: Ahmed Ag Albachar è un noto uomo d'affari e dall'inizio del 2018 è consigliere speciale del governatore della regione di Kidal. Appartenente alla comunità tuareg ifoghas, è membro influente dell'Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) e funge da intermediario nelle relazioni tra la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) e Ansar Dine (QDe.135).

Informazioni supplementari

Ahmed Ag Albachar è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo, e a norma del punto 8, lettera e), per l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

In gennaio Ag Albachar sfrutta la sua influenza per controllare e decidere quali progetti umanitari e di sviluppo debbano essere realizzati nella regione di Kidal, nonché chi debba attuarli, dove e quando. Nessuna azione umanitaria può essere avviata senza che ne sia informato e senza la sua approvazione. In quanto presidente autoproclamato della commissione umanitaria, Ag Albachar è responsabile della concessione dei permessi di soggiorno e di lavoro degli operatori umanitari in cambio di denaro e servizi. La commissione decide inoltre quali società e individui possano partecipare alle offerte di progetti che le ONG pubblicano a Kidal, mettendo Ag Albachar in condizione di manipolare l'azione umanitaria nella regione e di decidere chi lavori per le ONG. Poiché le distribuzioni di aiuti possono essere effettuate solo sotto la sua sorveglianza, egli ha influenza sui destinatari delle distribuzioni.

Inoltre Albachar sfrutta giovani disoccupati per intimidire e ricattare le ONG, ostacolandone fortemente il lavoro. La comunità umanitaria di Kidal nel suo complesso, ma soprattutto il personale nazionale che è più vulnerabile, lavora nella paura.

Ahmed Ag Albachar è anche coproprietario della società di trasporti Timitrine Voyage, una delle poche società di trasporti che le ONG sono autorizzate a utilizzare a Kidal. Insieme a una dozzina di altre società di trasporti di proprietà di un piccolo gruppo di influenti notabili tuareg ifoghas, Ag Albachar usurpa una quota notevole degli aiuti umanitari a Kidal. Inoltre, la posizione di monopolio da lui detenuta rende la consegna di aiuti più difficile in alcune comunità rispetto ad altre.

Creando terrore, minacciando le ONG e controllandone le operazioni, Ag Albachar manipola gli aiuti umanitari a vantaggio dei propri interessi personali e degli interessi politici dell'HCUA; tutto ciò ostacola e impedisce gli aiuti e va a detrimento dei beneficiari in situazione di bisogno nella regione di Kidal. Pertanto Ahmed Ag Albachar ostruisce l'inoltro di aiuti umanitari al Mali, o l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nel paese.

Le sue azioni violano altresì l'articolo 49 dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali in cui le parti si impegnano a rispettare i principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza che guidano l'azione umanitaria, a impedire l'utilizzo degli aiuti umanitari per fini politici, economici o militari, nonché a facilitare l'accesso da parte delle agenzie umanitarie e a garantire la sicurezza del loro personale. Albachar, pertanto, ostacola o compromette l'attuazione dell'accordo.

▼M2

5. **HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka]**

Titolo: cadi

Data di nascita: a) 1º gennaio 1962 b) 1º gennaio 1963 c) 1º gennaio 1964

Luogo di nascita: Ariaw, regione di Timbuctù, Mali

Cittadinanza: maliana

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019

Altre informazioni: nell'aprile 2012, dopo l'istituzione del califfato jihadista nel Mali settentrionale, Houka Houka Ag Alhousseini è stato nominato cadi di Timbuctù da Iyad Ag Ghaly (QDi.316). Houka Houka operava in stretto contatto con l'Hesbah, la polizia islamica capeggiata da Ahmad Al Faqi Al Mahdi, incarcerato dal settembre 2016 nel centro di detenzione della Corte penale internazionale all'Aia.

Informazioni supplementari

Houka Houka Ag Alhousseini è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo.

Houka Houka Ag Alhousseini è stato arrestato il 17 gennaio 2014 in seguito all'intervento delle forze francesi nel gennaio 2013, ma successivamente, il 15 agosto 2014, è stato rilasciato dalle autorità maliane; la sua liberazione è stata denunciata dalle organizzazioni dei diritti umani.

Da allora Houka Houka Ag Alhousseini si trova a Ariaw, nella zona di Zouéra, un villaggio situato a ovest di Timbuctù (comune di Essakane), sulle rive del lago Faguibine in direzione del confine con la Mauritania. Il 27 settembre 2017 vi è stato ufficialmente reinsediato come insegnante dal governatore di Timbuctù, Koina Ag Ahmadou, grazie alla pressione esercitata da Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), leader della Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), anch'egli sottoposto a sanzioni e inserito nell'elenco dal comitato del Consiglio di sicurezza sul Mali tra l'altro per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo. Mohamed Ousmane ha fondato - nel 2017 - e presieduto una più ampia alleanza di gruppi scissionisti, la Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Durante il congresso istitutivo, in una dichiarazione ufficiale la CME ha minacciato apertamente l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali. La CME ha inoltre partecipato ad azioni tese a ostacolare, ritardandola, l'attuazione dell'accordo, attraverso pressioni nei confronti del governo maliano e della comunità internazionale con l'obiettivo di imporre la CME nei vari meccanismi istituiti dall'accordo.

Houka Houka e Mohamed Ousmane sono stati reciprocamente determinanti per la rispettiva ascesa: il secondo ha facilitato gli incontri con funzionari governativi mentre il primo ha svolto un ruolo fondamentale nell'estendere l'influenza di Ousmane nella regione di Timbuctù. Houka Houka ha partecipato a gran parte degli incontri comunitari organizzati da Mohamed Ousmane dal 2017, contribuendo alla notorietà e credibilità di quest'ultimo nella regione, come pure alla cerimonia per la fondazione della Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), a cui ha accordato pubblicamente la sua benedizione.

▼M2

La sfera di influenza di Houka Houka si è recentemente estesa ulteriormente verso est, alla regione di Ber (roccaforte degli arabi berabich situata a 50 chilometri a est di Timbuctù), e verso il nord di Timbuctù. Pur non discendendo da una dinastia di cadi e avendo iniziato solo nel 2012, Houka Houka è stato in grado di estendere la propria autorità di cadi e la capacità di mantenere la pubblica sicurezza in determinate zone usando le risorse di Al-Furqan e sfruttando la paura generata da questa organizzazione terroristica nella regione di Timbuctù mediante attacchi complessi contro le forze di sicurezza e di difesa internazionali e maliane nonché tramite uccisioni mirate.

Pertanto Houka Houka Ag Alhousseini, sostenendo Mohamed Ousmane e ostacolando l'accordo, compromette l'attuazione di quest'ultimo nonché la pace, la sicurezza e la stabilità del Mali nel suo complesso.

6. **MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]**

Designazione: vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao

Data di nascita: 1º gennaio 1978

Luogo di nascita: Djebock, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 11262/1547

Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019

Altre informazioni: Mahri Sidi Amar Ben Daha è uno dei leader della comunità araba Lehmar di Gao e capo di Stato maggiore dell'ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Informazioni supplementari

Mahri Sidi Amar Ben Daha è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo.

Ben Daha è stato ufficiale di alto rango della polizia islamica attiva a Gao quando il Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) controllava la città, dal giugno 2012 al gennaio 2013. Attualmente Ben Daha è vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell'accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell'MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l'MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

▼M2

Dal 14 al 18 novembre 2018 decine di combattenti dell'MAA-Plateforme, insieme a quelli appartenenti alle fazioni del CMFPR, hanno ostacolato lo svolgimento delle consultazioni regionali. Su istruzione di Ben Daha e con la sua partecipazione, almeno sei pick-up del Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) sono stati posizionati di fronte al governatorato di Gao e in sua prossimità. Sul posto sono stati visti anche due veicoli del MOC attribuiti all'-MAA-Plateforme.

Il 17 novembre 2018 si è verificato un incidente tra gli elementi armati che bloccavano l'accesso al governatorato e una pattuglia delle Forze Armate maliane (FAMa) presente nella zona, ma la situazione è stata smorzata prima che potesse inasprirsi e costituire una violazione del cessate il fuoco. Il 18 novembre 2018 un totale di dodici veicoli ed elementi armati hanno revocato il blocco del governatorato in seguito a un ultimo ciclo di negoziati con il governatore di Gao.

Il 30 novembre 2018 Ben Daha ha organizzato una riunione interaraba a Tinfanda per discutere di sicurezza e di ristrutturazione amministrativa. Alla riunione ha partecipato anche Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni e sostenuto e difeso da Ben Daha.

Pertanto, con l'effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell'accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ben Daha ha ostacolato l'attuazione dell'accordo. Inoltre, sostiene una persona che si ritiene comprometta l'attuazione dell'accordo mediante il coinvolgimento nelle violazioni del cessate il fuoco e in attività criminali organizzate.

7. **MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]**

Data di nascita: 1º gennaio 1979

Luogo di nascita: Tabankort, Mali

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) AA00272627 b) AA0263957

Indirizzo: Bamako, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019

Altre informazioni: Mohamed Ben Ahmed Mahri è un uomo d'affari appartenente alla comunità araba Lehmar della regione di Gao che, in passato, ha collaborato con il Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134).

Informazioni supplementari

Mohamed Ben Ahmed Mahri è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera c), della risoluzione 2374 (2017) per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

▼**M2**

Tra il dicembre 2017 e l'aprile 2018 Mohamed Ben Ahmed Mahri ha diretto un'operazione di traffico di oltre 10 tonnellate di cannabis marocchina, che è stata trasportata con camion refrigerati attraverso la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso e il Niger. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2018 un quarto del carico è stato confiscato a Niamey, mentre i restanti tre quarti sarebbero stati rubati da un gruppo rivale nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2018.

Nel dicembre 2017 Mohamed Ben Ahmed Mahri si trovava a Niamey con un cittadino maliano per preparare l'operazione. Quest'ultimo è stato arrestato a Niamey dopo essere arrivato in aereo dal Marocco con due cittadini marocchini e due cittadini algerini il 15 e 16 aprile 2018 per cercare di recuperare la cannabis rubata. Anche tre suoi collaboratori sono stati arrestati, compreso un cittadino marocchino che nel 2014 era stato condannato, in Marocco, a cinque mesi di reclusione per traffico di stupefacenti.

Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un traffico di resina di cannabis verso il Niger direttamente attraverso il Mali settentrionale, utilizzando convogli guidati da membri del Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), tra cui Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni. Mohamed Ben Ahmed Mahri retribuisce Asriw per l'utilizzo di tali convogli, che generano spesso scontri con concorrenti associati alla Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri utilizza i proventi finanziari del traffico di stupefacenti per fornire sostegno a gruppi terroristici armati, in particolare Al-Mourabitoun (QDe.141), entità già sottoposta a sanzioni, e a tal fine cera di corrompere dei funzionari affinché rilascino combattenti arrestati e facilita l'integrazione dei combattenti nel Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA)-Plateforme.

Pertanto, mediante i proventi della criminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri sostiene una persona di cui al punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) che si ritiene comprometta l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali, oltre a un gruppo terroristico designato dalla risoluzione 1267.

8. **MOHAMED OULD MATALY**

Designazione: deputato

Data di nascita: 1958

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: D9011156

Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019

Altre informazioni: Mohamed Ould Mataly, ex sindaco di Bourem, è attualmente deputato per la circoscrizione di Bourem e fa parte del Rassemblement pour le Mali (RPM), il partito politico del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Appartiene alla comunità araba Lehmar ed è membro influente dell'ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

▼M2

Informazioni supplementari

Mohamed Ould Mataly è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell'accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell'MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l'MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

In tale periodo il suo stretto collaboratore Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, che risiede nella sua proprietà a Gao, ha partecipato al blocco del luogo della consultazione presso la sede del governatorato.

Inoltre, il 12 luglio 2016 Ould Mataly è stato anche uno degli istigatori delle manifestazioni contrarie all'attuazione dell'accordo.

Pertanto, con l'effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell'accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ould Mataly ha ostacolato e ritardato l'attuazione dell'accordo.

Infine, Ould Mataly ha chiesto il rilascio di membri della sua comunità catturati durante operazioni antiterrorismo. Visti il suo coinvolgimento nella criminalità organizzata e la sua associazione a gruppi terroristici armati, Mohamed Ould Mataly compromette l'attuazione dell'accordo.

▼M1

B. Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1